

**DISEGNO DI LEGGE: S. 892 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 23 NOVEMBRE 2001, N. 411, RECANTE PROROGHE E DIFFERIMENTI DI TERMINI (APPROVATO DAL SENATO) (2091)**

**(A.C. 2091 — Sezione 1)**

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, recante proroghe e differimenti di termini, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE  
NEL TESTO DEL GOVERNO**

**ARTICOLO 1.**

*(Comitati per gli italiani all'estero).*

1. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall'articolo 8 della legge 8 maggio 1985, n. 205, come modificato dall'articolo 9 della legge 5 luglio 1990, n. 172. Tali elezioni avranno luogo entro il 30 giugno 2003.

2. I componenti dei Comitati degli italiani all'estero restano in carica fino all'entrata in funzione dei nuovi Comitati.

**ARTICOLO 2.**

*(Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale).*

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, è prorogato al 30 giugno 2002.

**ARTICOLO 3.**

*(Misure di sostegno per le imprese televisive locali).*

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 36, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche, i residui delle spese correnti relativi all'unità previsionale di base 4.1.2.5 « Radiodiffusione televisiva locale » — capitolo 3121 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni, possono essere pagati entro il 31 dicembre 2002.

**ARTICOLO 4.**

*(Tariffe postali agevolate).*

1. Il termine di cui all'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativo all'avvio del regime di contribuzione diretta per le spedizioni postali, è prorogato al 1° gennaio 2003. I destinatari delle agevolazioni sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Le tariffe sono fissate con decreto del Ministro delle comunicazioni,

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

## ARTICOLO 5.

*(Espropriazione per pubblica utilità).*

1. Il termine di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, è prorogato al 30 giugno 2002.

## ARTICOLO 6.

*(Organi collegiali della scuola).*

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole: « Con effetto dal 1° settembre 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « Con effetto dalla costituzione dei nuovi organi collegiali locali e regionali e del Consiglio superiore della pubblica istruzione »;

b) al comma 3 le parole: « Entro la data di cui al comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 31 dicembre 2002 ».

## ARTICOLO 7.

*(Indennizzi a cittadini e imprese operanti in territori della ex Jugoslavia già soggetti alla sovranità italiana).*

1. Il termine per la presentazione della conferma delle domande di cui all'articolo 2 della legge 29 marzo 2001, n. 137, ai fini del riconoscimento dell'ulteriore indennizzo di cui all'articolo 1 della medesima legge, scade il 31 maggio 2002.

## ARTICOLO 8.

*(Docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione).*

1. I docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione, in servizio presso la Scuola alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono confermati fino al 31 dicembre 2002.

## ARTICOLO 9.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**(A.C. 2091 – Sezione 2)****MODIFICAZIONI APPORTATE  
DAL SENATO**

*All'articolo 1, la rubrica è sostituita dalla seguente: « Comitato degli italiani all'estero ».*

*All'articolo 3, comma 1, la parola: « pagati » è sostituita dalla seguente: « utilizzati ».*

*Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:*

« ART. 3-bis. - *(Adeguamenti alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive esistenti)* – 1. Le attività ricettive esistenti con oltre venticinque posti letto completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi di cui alle lettere b) e c) del punto 21.2 della regola tecnica di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere, approvata con decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1994, entro il termine del 31 dicembre 2004. Nel

termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno provvede, ai sensi del penultimo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, ad aggiornare le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale 9 aprile 1994 relative alle attività ricettive esistenti, avendo particolare riguardo alle esigenze di quelle ubicate nei centri storici ».

*All'articolo 4:*

*al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:* « Il termine di cui all'articolo 41, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, relativo al regime di contribuzione diretta per le spedizioni postali, è prorogato al 1° gennaio 2003 »; *dopo il primo periodo, è inserito il seguente:* « Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2002, sono destinate al rimborso delle riduzioni tariffarie applicate nel medesimo periodo dalla società per azioni Poste Italiane alle spedizioni postali di cui all'articolo 41, comma 1, della citata legge n. 448 del 1998, e successive modificazioni »;

*dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

« 1-bis. Fino all'entrata in vigore delle agevolazioni previste dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, alle spedizioni di prodotti editoriali effettuate dalle case editrici e da librerie autorizzate si applicano le tariffe vigenti al 31 agosto 2001 come previste dal decreto ministeriale 28 marzo 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 1997, nel limite massimo delle risorse stanziare con le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni ».

*Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:*

« ART. 5-bis. - (*Edilizia*) – 1. Il termine di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, è prorogato al 30 giugno 2002 ».

*All'articolo 7, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

« 1-bis. Le somme iscritte nell'unità previsionale di base 15.1.2.2 "Collettività italiana all'estero" – capitolo 4065 – dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 2001, per le finalità di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72, recante "Interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia", possono essere impegnate entro il 31 dicembre 2002 ».

*Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:*

« ART. 7-bis. - (*Proroga del termine per la domanda di ricostruzione del rapporto assicurativo*) – 1. Il termine per la presentazione della domanda di ricostruzione del rapporto assicurativo dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, o dei loro familiari superstiti aventi diritto, licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi, di cui alla legge 26 febbraio 2001, n. 30, scade il 30 giugno 2002 ».

*Dopo l'articolo 8, sono inseriti i seguenti:*

« ART. 8-bis. - (*Proroga dei termini per la domanda di accredito della contribuzione figurativa*) – 1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1° gennaio 2001 secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 3,

del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2002.

ART. 8-ter. - (*Proroga di termini relativi alla disciplina delle cooperative*) — 1. I termini di cui all'articolo 6, comma 1, e all'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, sono prorogati al 30 giugno 2002.

ART. 8-quater. - (*Proroga di termini relativi ad adempimenti delle società a responsabilità limitata*) — 1. Le società a responsabilità limitata, costituite antecedentemente al 1° gennaio 2002, hanno termine sino al 31 dicembre 2004 per adeguare l'ammontare delle quote e del capitale alle disposizioni dettate dall'articolo 2474, primo, secondo e terzo comma, del codice civile, come modificato dall'articolo 4, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 24 agosto 1998, n. 213, ferma restando la contabilizzazione in euro prescritta dal citato decreto legislativo.

ART. 8-quinquies. - (*Differimento di termini di scadenze previste dalla legge n. 416 del 1998, in materia di metanizzazione del Mezzogiorno*) — 1. I termini per la presentazione al Ministero delle attività produttive della documentazione finale di spesa e della documentazione di collaudo, già previsti dall'articolo 1, commi 1, 2 e 4, della legge 30 novembre 1998, n. 416, sono differiti al 31 dicembre 2002.

ART. 8-sexies. - (*Etichettatura di sfarinati e paste alimentari*) — 1. All'articolo 12, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, le parole: "Per centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 30 giugno 2002".

ART. 8-septies. - (*Proroga del termine per la prestazione del servizio militare nelle loro province da parte dei giovani residenti nei comuni delle Marche e dell'Umbria colpiti dal sisma del 26 settembre 1997*) — 1. Per i giovani soggetti all'obbligo di leva e per i militari in servizio di leva le disposizioni di cui all'articolo 1-ter, commi

1 e 2, del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, e successive modificazioni, si applicano nei territori delle regioni Marche ed Umbria, nei limiti delle richieste di personale avanzate dalle singole amministrazioni che attestino la persistenza di effettive esigenze connesse agli interventi necessari a fronteggiare la crisi sismica del 26 settembre 1997, fino al 31 dicembre 2002.

ART. 8-octies. - (*Minoranze linguistiche storiche*) — 1. I termini di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, sono prorogati di tre mesi a decorrere dalla scadenza fissata nel medesimo articolo.

2. Le somme iscritte nel bilancio dello Stato per l'anno 2001 ai sensi degli articoli 9, comma 2, e 15, comma 1, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche", non utilizzate al 31 dicembre 2001, possono essere impegnate nell'esercizio successivo.

ART. 8-nonies. - (*Differimento di interventi nel settore della ricerca scientifica*) — 1. Al fine di differire gli interventi nel settore della ricerca scientifica utilizzando le risorse finanziarie stanziata dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa:

a) di lire 2 miliardi per l'anno 2001, di 41.317 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003, finalizzata all'incremento dell'importo per il finanziamento di progetti di ricerca universitaria di rilevante interesse nazionale e di grandi attrezzature scientifiche universitarie;

b) di lire 4,5 miliardi per l'anno 2001, di 1.291 migliaia di euro per l'anno 2002 e di 1.807 migliaia di euro per l'anno 2003, per interventi straordinari a sostegno della ricerca universitaria;

c) di 19.109 migliaia di euro per l'anno 2002 e di 20.658 migliaia di euro per l'anno 2003 per il potenziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 per il triennio 2001-2003, pari a 6,5 miliardi di lire per l'anno 2001, a 61.717 migliaia di euro per l'anno 2002 e a 63.782 migliaia di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

**(A.C. 2091 - Sezione 3)**

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 4.

*(Tariffe postali agevolate).*

*Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: destinatari delle agevolazioni aggiungere le seguenti: , ivi compresi i periodici anche a distribuzione gratuita distribuiti nelle province dove sono insediate le minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482.*

**4. 1.** Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè.

ART. 5.

*(Espropriazione per pubblica utilità).*

*Al comma 1, dopo le parole: pubblica utilità aggiungere le seguenti: e, conseguentemente, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325, recante testo unico delle*

disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilità e del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 326, recante testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.

**5. 1.** Anedda.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*1-bis.* Le proroghe dei termini di scadenza delle occupazioni di urgenza verificatesi in seguito al sisma del 23 novembre 1980 di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, stabilite dall'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1985, n. 42, dall'articolo 6 della legge 18 aprile 1984, n. 80, dall'articolo 1 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito dalla legge 18 aprile 1986, n. 50, dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, dall'articolo 1 del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, e dall'articolo 22 della legge 20 maggio 1991, n. 158, coordinate fra di loro nelle scadenze e riferite anche ai procedimenti di occupazione in corso alle scadenze previste nelle singole leggi, sono estese alle province della Campania e della Basilicata colpite dai medesimi eventi sismici.

**5. 2.** Alberta De Simone, Brusco, Cirielli, Gerardo Bianco, Boccia, Pistone, Soda, Roberto Barbieri, Iannuzzi, De Luca, Mazzoni, Cola, Coronella, Landolfi, Cosentino, Oricchio, Ciro Alfano, Diana, Adduce.

ART. 5-bis.

*(Edilizia).*

*Al comma 1, dopo le parole: materia edilizia aggiungere le seguenti: e, conseguentemente, del decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 378, recante disposizioni le-*

gislative in materia edilizia e del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 379, recante disposizioni regolamentari in materia edilizia.

**5-bis. 1.** Anedda.

ART. 8-bis.

*(Proroga dei termini per la domanda di accredito della contribuzione figurativa).*

*Dopo l'articolo 8-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 8-bis-1. — 1. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, limitato ai soggetti indicati nel secondo periodo del comma sopra citato, è prorogato al 31 dicembre 2004 salvo quanto eventualmente disposto in merito dalla normativa regionale vigente ove hanno sede legale i predetti soggetti.

**8-bis. 01.** Butti, Schimdt, Caparini.

ART. 8-sexies.

*(Etichettatura di sfarinati e paste alimentari).*

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Il termine previsto dall'articolo 12, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, è differito al 30 giugno 2002.

**8-sexies. 1.** Anedda.

ART. 8-nonies.

*(Differimento di interventi nel settore della ricerca scientifica).*

*Dopo l'articolo 8-nonies, aggiungere il seguente:*

ART. 8-decies. — 1. All'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 78, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: « a decorrere dal 2001 » sono sostituite con le seguenti: « a decorrere dal 2002 »;

b) al comma 3, le parole: « a decorrere dall'anno 2001 » sono sostituite con le seguenti: « a decorrere dall'anno 2002 »;

c) al comma 4, le parole: « nell'anno 2001 » sono sostituite con le seguenti: « nell'anno 2002 ».

**8-nonies. 01.** Rodeghiero, Colasio, Garagnani, Butti, Ranieli, Angela Napoli, Bianchi Clerici, Pacini, Bimbi, Fistarol.

*(A.C. 2091 — Sezione 4)*

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 4.1 Detomas, 5.2 De Simone, 8-nonies.01 Rodeghiero, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato

NULLA-OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

*(A.C. 2091 — Sezione 5)*

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

con l'articolo 4 del disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, recante proroghe e differimenti di termini, il Governo intende

apportare delle modifiche alla normativa in vigore in materia di tariffe postali agevolate;

in alcune province vengono distribuiti gratuitamente periodici che svolgono un importante servizio di informazione per le popolazioni locali, specialmente nelle zone dove insistono le minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482;

si ritiene importante che anche questi prodotti editoriali possano beneficiare delle agevolazioni previste,

impegna il Governo

a considerare la particolare realtà delle province dove vivono le minoranze linguistiche storiche e pertanto a tenere conto, nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4 del disegno di legge in esame, con il quale si individueranno i destinatari delle agevolazioni, di quelle testate anche a distribuzione gratuita che svolgono un fondamentale ruolo di informazione in favore delle popolazioni di lingua minoritaria di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482.

9/2091/1. Detomas, Olivieri, Schmidt, Palma, Boato, Collè, Saponara, Fontanini, Mattarella, Di Teodoro, Bressa, Pappaterra.

La Camera,

esaminata la legge 7 marzo 2001, n. 78 recante disposizioni a « Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale »;

rilevato che detto provvedimento legislativo è teso a riconoscere il valore storico e culturale delle vestigia della Prima guerra mondiale;

considerato che l'articolo 11 della citata legge n. 78 del 2001, dispone, al comma 1, l'autorizzazione della spesa di lire 330 milioni annue a decorrere dal 2001 ed al successivo comma 3 l'autorizzazione di un limite di impegno quindicennale pari a lire un miliardo annue a decorrere dall'anno 2001;

considerato che lo stesso articolo 11 della legge n. 78 del 2001, prevede al comma 6 che in sede di prima applicazione le risorse disponibili sono assegnate prioritariamente ai progetti già predisposti e relativi alle zone di guerra più direttamente interessate dagli eventi bellici del 1916-1917 sugli altopiani vicentini;

valutato che l'articolo 4 della stessa legge prevede l'istituzione *ad hoc*, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, di un comitato tecnico-scientifico speciale per il patrimonio storico della Prima guerra mondiale, con il preciso compito di individuare le priorità e definire i criteri per la realizzazione degli interventi;

preso atto che sta per scadere l'anno finanziario 2001 e che non si è a tutt'ora provveduto ad assegnare le risorse finanziarie messe a disposizione dalla citata legge;

preso atto che non si è a tutt'ora provveduto ad adottare i provvedimenti necessari all'istituzione del Comitato di cui all'articolo 4 della legge n. 78 del 2001;

impegna il Governo:

ad intervenire al fine di adottare i provvedimenti necessari ad evitare di perdere le risorse finanziarie già previste per il 2001;

ad assumere le misure necessarie all'istituzione del predetto Comitato di cui all'articolo 4 della legge n. 78 del 2001.

9/2091/2. Rodeghiero, Siniscalchi.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 824 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 12 NOVEMBRE 2001, N. 402, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PERSONALE SANITARIO (APPROVATO DAL SENATO) (2104)**

**(A.C. 2104 — Sezione 1)**

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

1. Il decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE  
NEL TESTO DEL GOVERNO**

**ART. 1.**

*(Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri professionali dipendenti ed emergenza infermieristica).*

1. In caso di accertata impossibilità a coprire posti di infermiere e di tecnico sanitario di radiologia medica mediante il ricorso a procedure concorsuali, le Aziende unità sanitarie locali e le Aziende ospedaliere, previa autorizzazione della Regione e nei limiti delle risorse finanziarie connesse alle corrispondenti vacanze di organico ricomprese nella programmazione triennale di cui all'articolo 39, commi 19 e 20-bis, della legge 27 dicembre

1997, n. 449, e successive modificazioni, hanno facoltà, non oltre il 31 dicembre 2003:

a) di riammettere in servizio infermieri e tecnici sanitari di radiologia medica che abbiano volontariamente risolto il rapporto di lavoro;

b) di stipulare contratti di lavoro, a tempo determinato, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 17 del CCNL 1° settembre 1995, per la durata massima di un anno, rinnovabile, con le modalità ed i criteri indicati dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dello stesso articolo.

2. Fermo restando il vincolo finanziario di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, le Aziende unità sanitarie locali, le Aziende ospedaliere, le Residenze sanitarie per anziani e gli Istituti di riabilitazione, previa autorizzazione della Regione, possono remunerare agli infermieri dipendenti prestazioni orarie aggiuntive rese al di fuori dell'impegno di servizio, rispetto a quelle proprie del rapporto di dipendenza; tali prestazioni sono assimilabili, ai soli fini fiscali e contributivi, alla libera professione ancorché resa all'Amministrazione di appartenenza.

3. Sono ammessi a svolgere prestazioni aggiuntive gli infermieri dipendenti dalla stessa Amministrazione, in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno da almeno sei mesi;

b) essere esenti da limitazioni anche parziali o prescrizioni alle mansioni come certificate dal medico competente;

c) non beneficiare, nel mese in cui è richiesta la prestazione aggiuntiva, di istituti normativi o contrattuali che comportino la riduzione, a qualsiasi titolo, dell'orario di servizio, comprese le assenze per malattia.

4. L'Amministrazione interessata utilizza in via prioritaria le prestazioni aggiuntive per garantire gli *standard* assistenziali nei reparti di degenza e l'attività delle sale operatorie.

5. La tariffa di tali prestazioni aggiuntive a favore dell'Amministrazione di appartenenza e i tetti massimi individuali della stessa sono determinati, previa consultazione delle organizzazioni sindacali in sede decentrata, in misura compatibile con il vincolo finanziario di cui al comma 1.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettera b), 2 e 5 si applicano, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sino all'entrata in vigore di una specifica disciplina contrattuale e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2003.

7. Il Ministro della salute individua, con proprio decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le figure di operatori professionali dell'area sanitaria nonché, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le figure professionali operanti nell'area socio-sanitaria ad alta integrazione sanitaria che possono essere formate attraverso corsi organizzati e finanziati a cura delle Regioni. Con lo stesso decreto sono stabiliti *standard* minimi di insegnamento teorico e di addestramento pratico, nonché le modalità di nomina della commissione esaminatrice e di espletamento dell'esame finale. I predetti corsi sono svolti dalle Aziende sanitarie e dalle altre strutture sanitarie pubbliche e private autorizzate dalle Regioni.

8. Fino a quando non si procederà ai sensi del comma 7, per l'operatore socio-sanitario restano confermate le disposizioni di cui all'accordo intervenuto il 22

febbraio 2001 in sede di Conferenza Stato-regioni tra il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con la stessa procedura è disciplinata, per l'operatore socio-sanitario la formazione complementare in assistenza sanitaria che consente a detto operatore di collaborare con l'infermiere o con l'ostetrica e di svolgere autonomamente alcune attività assistenziali in base all'organizzazione dell'unità funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive del responsabile dell'assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione.

9. Il conseguimento del *master* di primo livello di tipo specialistico in Scienze infermieristiche, organizzato dalle università ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, costituisce titolo valutabile ai fini della carriera.

10. I diplomi conseguiti dagli infermieri in base alla normativa precedente all'istituzione dei corsi di laurea in infermieristica e che abbiano consentito l'iscrizione agli albi professionali IPASVI, sono validi ai fini dell'accesso ai corsi di laurea specialistica in Scienze infermieristiche, ai *master* ed agli altri corsi di formazione post-base attivati dalle università. All'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, alla lettera a), dopo la parola: « architettura » sono inserite le seguenti: « ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie, ».

11. In ogni caso restano fermi i vincoli finanziari previsti dall'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome dell'8 agosto 2001.

## ART. 2.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**(A.C. 2104 – Sezione 2)****MODIFICAZIONI APPORTATE  
DAL SENATO**

*All'articolo 1, comma 1:*

*all'alinea, dopo le parole: « aziende ospedaliere, » sono inserite le seguenti: « gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, le residenze sanitarie assistenziali e le case di riposo »;*

*le parole da: « previa autorizzazione della regione » fino a: « e successive modificazioni » sono sostituite dalle seguenti: « in base a specifiche direttive emanate dalle regioni e nei limiti di bilancio annualmente posti dalle stesse »;*

*alla lettera a), dopo le parole: « il rapporto di lavoro » sono inserite le seguenti: « da non oltre cinque anni nel rispetto della procedura di cui all'articolo 24 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 »;*

*alla lettera b), le parole: « dall'articolo 17 del CCNL 1° settembre 1995 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 31 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 ».*

*All'articolo 1, comma 2:*

*le parole: « il vincolo finanziario di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « quanto previsto dal comma 1, »;*

*dopo le parole: « gli istituti di riabilitazione, » sono inserite le seguenti: « gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le case di riposo, »;*

*le parole: « sono assimilabili, ai soli fini fiscali e contributivi, alla libera professione ancorché resa all'amministrazione di appartenenza » sono sostituite dalle seguenti: « sono rese in regime libero professionale e sono assimilate, ancorché rese all'amministrazione di appartenenza, al*

*lavoro subordinato, ai soli fini fiscali e contributivi ivi compresi i premi e i contributi versati all'INAIL ».*

*All'articolo 1, comma 3, dopo le parole: « gli infermieri » sono inserite le seguenti: « e i tecnici sanitari di radiologia medica ».*

*All'articolo 1, il comma 7 è sostituito dal seguente:*

*« 7. Il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, individua, con proprio decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le figure di operatori professionali dell'area sanitaria nonché, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le figure professionali operanti nell'area socio-sanitaria ad alta integrazione sanitaria che possono essere formate attraverso corsi organizzati a cura delle regioni. Con lo stesso decreto sono stabiliti standard minimi di insegnamento teorico e di addestramento pratico, nonché i principi per la composizione della commissione esaminatrice e per l'espletamento dell'esame finale ».*

*All'articolo 1, comma 8, secondo periodo, la parola: « autonomamente » è soppressa.*

*All'articolo 1, comma 9, dopo le parole: « Scienze infermieristiche » sono inserite le seguenti: « e delle professioni sanitarie ».*

*All'articolo 1, comma 10, il primo periodo è sostituito dal seguente: « I diplomi, conseguiti in base alla normativa precedente, dagli appartenenti alle professioni sanitarie di cui alle leggi 26 febbraio 1999, n. 42, e 10 agosto 2000, n. 251, sono validi*

ai fini dell'accesso ai corsi di laurea specialistica, ai *master* ed agli altri corsi di formazione post-base di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, attivati dalle università ».

*All'articolo 1, dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:*

« 10-bis. Gli infermieri generici in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso le Aziende sanitarie e le altre strutture sanitarie pubbliche e private, alla data di entrata in vigore del presente decreto, partecipano, a domanda, al corso di riqualificazione professionale. I predetti corsi, la cui direzione è affidata ad un dirigente dell'assistenza infermieristica, sono svolti dalle Aziende sanitarie e dalle altre strutture sanitarie pubbliche e private autorizzate dalle regioni.

10-ter. Gli infermieri generici che hanno partecipato con esito positivo al corso di riqualificazione professionale sono inquadrati nella categoria "C" ad esaurimento.

10-quater. Le Aziende unità sanitarie locali, le Aziende ospedaliere, le altre istituzioni e enti che svolgono attività sanitarie e socio-sanitarie possono assumere personale sanitario diplomato o laureato proveniente dagli altri Paesi dell'Unione europea.

10-quinquies. Il Ministro della salute può autorizzare le regioni a compiere gli atti istruttori di verifica per il rilascio del decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della specifica professione ».

*All'articolo 1, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:*

« 11-bis. Ferme restando le competenze previste dall'articolo 3, lettera g), della legge 24 maggio 1967, n. 396, ai biologi iscritti all'ordine professionale è consentita l'esecuzione del prelievo capillare e venoso propedeutico alle analisi chimico-cliniche ed ogni atto strumentale

per la loro effettuazione nel rispetto delle seguenti condizioni: con effetto immediato per i biologi che dirigono un laboratorio di analisi chimico-clinico da almeno tre anni; per gli altri biologi dopo una frequenza di almeno tre mesi presso un punto prelievi di un laboratorio di analisi chimico-clinico appartenente al Servizio sanitario nazionale o accreditato, al fine di acquisire le elementari norme di primo soccorso ».

*All'articolo 1, nella rubrica, la parola: « professionali » è soppressa.*

*Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:*

« ART. 1-bis. - (Modifica al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626) — 1. All'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, dopo le parole: "o in clinica del lavoro" sono inserite le seguenti: "o in igiene e medicina preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni".

ART. 1-ter. - (Istituzione dei profili professionali di caposala e di ostetrica capo) — 1. Nell'ambito dei profili professionali infermieristici sono istituiti i profili di caposala e di ostetrica capo con funzioni di direzione, di coordinamento e di gestione dell'assistenza infermieristica, ostetrica ed alberghiera e delle risorse umane e materiali.

2. Sono validi ai fini dell'accesso ai predetti profili i seguenti titoli:

a) il certificato di abilitazione alle funzioni direttive conseguito in base alla pregressa normativa;

b) il conseguimento del *master* in *management* organizzato dalle università ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

c) il possesso di specifici requisiti di esperienza e qualificazione professionale, maturati nell'ultimo quinquennio.

3. I contratti collettivi nazionali di lavoro disciplinano il trattamento economico e individuano le modalità di conferimento delle funzioni di cui al comma 1, nonché i requisiti e i criteri per la valutazione dei titoli di cui alla lettera c) del comma 2.

4. Presso i Collegi professionali di appartenenza sono tenuti gli elenchi degli appartenenti ai profili indicati al comma 1.

5. Il comma 3 dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220, è abrogato.

ART. 1-*quater*. - (*Disposizioni particolari per le province autonome di Trento e di Bolzano*) - 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti ».

**(A.C. 2104 – Sezione 3)**

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

(*Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri dipendenti ed emergenza infermieristica*).

*Sopprimere gli articoli 1, 1-bis, 1-ter e 1-*quater*.*

**1. 60.** (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-*bis*, del regolamento)

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: procedure concorsuali, aggiungere le seguenti: ivi compresa la deroga alle disposizioni vigenti in materia di assunzione di personale a tempo indeterminato,*

**1. 5.** Alfonso Gianni, Valpiana.

*Al comma 1, le parole da: le Aziende unità sanitarie locali fino a: nei limiti di bilancio annualmente posti dalle stesse siano sostituite dalle seguenti: le Aziende unità sanitarie locali, le Aziende ospedaliere, le residenze sanitarie assistenziali e le case di riposo, previa autorizzazione della Regione e nei limiti delle risorse finanziarie connesse alle corrispondenti vacanze di organico ricomprese nella programmazione triennale di cui all'articolo 39, commi 19 e 20-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.*

**1. 86.** (*da votare ex articolo 86. comma 4-*bis* del regolamento*).

**(Approvato)**

*Al comma 1 alinea, sostituire le parole da: in base a specifiche direttive fino a: nei limiti di bilancio annualmente posti dalle stesse, con le seguenti: previa autorizzazione della Regione e nei limiti delle risorse finanziarie connesse alle corrispondenti vacanze di organico ricomprese nella programmazione triennale di cui all'articolo 39, comma 19 e 20-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.*

**1. 80.** Le Commissioni.

*Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: e nei limiti di bilancio annualmente posti dalle stesse.*

**1. 6.** Valpiana, Alfonso Gianni.

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: dalle stesse aggiungere le seguenti: e in misura percentuale non superiore al 25 per cento della pianta organica relativa.*

**1. 43.** Mazzuca Poggiolini, Cima, Battaglia, Maura Cossutta, Guerzoni, Bolognesi.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: riammettere in servizio aggiungere le seguenti: , per un periodo massimo di tre anni e comunque non oltre il raggiungimento dei limiti di età per il pensionamento così come previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.*

**1. 7.** Valpiana, Alfonso Gianni.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**1. 8.** Valpiana, Alfonso Gianni.

*Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: 1-bis. La facoltà di cui al comma 1 è riconosciuta, non oltre il 31 dicembre 2003, anche agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nei limiti delle risorse finanziarie connesse alle corrispondenti vacanze di organico ricomprese nella programmazione triennale di cui all'articolo 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.*

**1. 87.** *(da votare ex articolo 86, comma 4-bis del regolamento).*

**(Approvato)**

*Sopprimere il comma 2.*

**1. 9.** Valpiana, Alfonso Gianni.

*Al comma 2, sostituire le parole: Fermo restando con le seguenti: In caso di accertata impossibilità a praticare.*

**1. 10.** Valpiana, Alfonso Gianni.

*Al comma 2 sostituire le parole: quanto previsto dal comma 1 con le seguenti: il vincolo finanziario di cui al comma 1.*

**1. 81.** Le Commissioni.

**(Approvato)**

*Al comma 2, sostituire le parole: previa autorizzazione della regione con le seguenti: previo utilizzo degli istituti contrattuali previsti dalle vigenti normative e autorizzazione della regione.*

**1. 11.** Valpiana, Alfonso Gianni.

*Al comma 2, dopo le parole: agli infermieri aggiungere le seguenti: e ai tecnici sanitari, ivi compresi quelli di radiologia medica,.*

**1. 28.** Cuccu.

*Al comma 2, dopo le parole: infermieri dipendenti aggiungere le seguenti: , in forza di un contratto con l'azienda.*

\* **1. 1.** *(Testo così modificato nel corso della seduta).* Benedetti Valentini.

**(Approvato)**

*Al comma 2, dopo le parole: infermieri dipendenti aggiungere le seguenti: , in forza di un contratto con l'azienda.*

\* **1. 50.** *(Testo così modificato nel corso della seduta).* Boccia, Mazzuca Poggiolini, Zanella, Maura Cossutta, Guerzoni.

**(Approvato)**

*Al comma 2, dopo le parole: di dipendenza aggiungere le seguenti: e prestazioni di produttività aggiuntiva sanitaria per i tecnici di radiologia medica.*

**1. 48.** Labate, Mazzuca Poggiolini, Cima, Maura Cossutta, Bolognesi.

*Sopprimere il comma 3.*

**1. 12.** Valpiana, Alfonso Gianni.

*Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: , comprese le assenze per malattia.*

\* **1. 13.** Valpiana, Alfonso Gianni.

*Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: , comprese le assenze per malattia.*

- \* **1. 44.** Battaglia, Guerzoni, Zanella, Maura Cossutta.

*Sopprimere il comma 4.*

- 1. 14.** Valpiana, Alfonso Gianni.

*Al comma 4, sostituire le parole: in via prioritaria con le seguenti: in modo esclusivo.*

- 1. 30.** Mazzuca Poggiolini, Zanella, Maura Cossutta, Zanotti.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: i day hospital, l'assistenza domiciliare integrata.*

- 1. 38.** Mazzuca, Cima, Bolognesi, Maura Cossutta, Di Serio D'Antona.

*Al comma 5, sostituire le parole: consultazione delle con le seguenti: contrattazione con le.*

- 1. 37.** Mazzuca Poggiolini, Cima, Battaglia, Maura Cossutta, Guerzoni.

*Al comma 6, sostituire le parole: comma 3 con le seguenti: commi 2 e 3.*

- 1. 41.** Guerzoni.

*Sopprimere il comma 7.*

- \* **1. 15.** Valpiana, Alfonso Gianni.

*Sopprimere il comma 7.*

- \* **1. 52.** Mazzuca Poggiolini, Cima, Maura Cossutta, Giacco.

*Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: n. 400, aggiungere le seguenti: entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari e.*

- 1. 16.** Valpiana, Alfonso Gianni.

*Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: di Bolzano aggiungere le seguenti: , previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.*

- \***1. 29.** Cuccu.

*Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: di Bolzano aggiungere le seguenti: , previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.*

- \***1. 35.** Mazzuca Poggiolini, Zanella, Maura Cossutta, Zanotti.

*Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: le figure di operatori professionali dell'area sanitaria, nonché.*

- 1. 33.** Battaglia, Mazzuca Poggiolini, Cima, Maura Cossutta, Zanotti.

*Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: operatori professionali dell'area sanitaria, aggiungere le seguenti: , fatte salve le competenze già attribuite alle professioni sanitarie disciplinate dalle leggi 26 febbraio 1999, n. 42, e 10 agosto 2000, n. 251,.*

- 1. 46.** Mazzuca Poggiolini, Zanella, Maura Cossutta, Zanotti.

**(Approvato)**

*Al comma 7, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza statale.*

- 1. 82.** Le Commissioni.

**(Approvato)**

*Al comma 7, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In nessun caso queste figure possono essere sostitutive delle figure professionali infermieristiche.*

**1. 17.** Valpiana, Alfonso Gianni.

*Al comma 7, secondo periodo, siano aggiunte in fine le seguenti parole: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

**1. 88.** (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento).

**(Approvato)**

*Al comma 7, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza statale.*

**1. 83.** Le Commissioni.

*Al comma 8, primo periodo, sopprimere le parole: Fino a quando non si procederà ai sensi del comma 7,.*

**1. 34.** Mazzuca Poggiolini, Cima, Maura Cossutta, Zanotti, Labate.

*Sopprimere il comma 9.*

**1. 18.** Valpiana, Alfonso Gianni.

*Al comma 9, dopo le parole: dalle università aggiungere la seguente: statali.*

**1. 19.** Valpiana, Alfonso Gianni.

*Al comma 9, dopo la parola: costituisce aggiungere la seguente: ulteriore.*

**1. 20.** Valpiana, Alfonso Gianni.

*Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: n. 251, aggiungere le seguenti: e i diplomi di assistenti sociali.*

\* **1. 21.** Valpiana, Alfonso Gianni.

**(Approvato)**

*Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: n. 251, aggiungere le seguenti: e i diplomi di assistenti sociali.*

\* **1. 40.** Turco, Mazzuca Poggiolini, Molinari, Cima, Maura Cossutta, Di Serio D'Antona, Bolognesi.

**(Approvato)**

*Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: dalle università aggiungere la seguente: statali.*

**1. 22.** Valpiana, Alfonso Gianni.

*Al comma 10, sopprimere il secondo periodo.*

**1. 49.** Mazzuca Poggiolini, Zanella, Maura Cossutta, Battaglia.

*Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:*

*10-bis.* Le facoltà di medicina, in attuazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, garantiscono il decentramento dei corsi di laurea per infermiere nelle sedi formative delle aziende sanitarie secondo le scelte programmatiche delle Regioni; è garantito altresì l'aumento dei posti disponibili nelle regioni ove sia maggiore la domanda, ferma restando l'informazione agli studenti sulla disponibilità degli spazi occupazionali nelle altre regioni.

*10-ter.* Al fine di affrontare l'emergenza infermieristica è demandata in sede di contrattazione nazionale l'individuazione di forme di incentivazione per la mobilità del personale infermieristico verso regioni nelle quali vi sia carenza di tali figure professionali.

**1. 42.** Mazzuca Poggiolini, Cima, Maura Cossutta, Di Serio D'Antona.

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

10-bis. Le facoltà di medicina, in attuazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, garantiscono il decentramento dei corsi di laurea per infermiere nelle sedi formative delle aziende sanitarie secondo le scelte programmatiche delle Regioni; è garantito altresì l'aumento dei posti disponibili nelle regioni ove sia maggiore la domanda, ferma restando l'informazione agli studenti sulla disponibilità degli spazi occupazionali nelle altre regioni.

**1. 23.** Valpiana, Alfonso Gianni.

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

10-bis. Gli assistenti sociali in possesso di diplomi conseguiti in base alla normativa precedente all'istituzione dei corsi di laurea in scienze del servizio sociale che abbiano consentito l'iscrizione all'albo professionale degli assistenti sociali, possono accedere direttamente ai corsi di laurea specialistica afferenti alla classe 57/S di cui al decreto del ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2001.

**1. 47.** Mazzuca Poggiolini, Zanella, Maura Cossutta, Giacco, Bolognesi, Di Serio D'Antona.

*Sopprimere il comma 10-bis.*

**1. 90.** (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento).

**(Approvato)**

*Sopprimere il comma 10-ter.*

**1. 89.** (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento).

**(Approvato)**

*Sostituire il comma 10-ter con il seguente: 10-ter.* L'inquadramento degli infermieri generici che hanno partecipato con esito positivo al corso di riqualificazione professionale è definito in sede di contrattazione nazionale.

**1. 31.** Zanotti, Mazzuca Poggiolini, Zanella, Maura Cossutta, Bolognesi.

*Al comma 10-ter, sopprimere le parole: ad esaurimento.*

**1. 24.** Valpiana, Alfonso Gianni.

*Al comma 10-quater, sostituire le parole: proveniente dagli altri Paesi dell'Unione europea con non medico residente in altri Paesi dell'Unione europea, fermo restando il vincolo finanziario di cui al comma 1.*

**1. 84.** Le Commissioni.

**(Approvato)**

*Al comma 10-quater, sostituire le parole: proveniente dagli con la seguente: in.*

\* **1. 2.** Zanella.

*Al comma 10-quater, sostituire le parole: proveniente dagli con la seguente: in.*

\* **1. 25.** Valpiana, Alfonso Gianni.

*Al comma 10-quater, sostituire le parole: proveniente dagli con la seguente: in.*

\* **1. 45.** Mazzuca Poggiolini, Cima, Maura Cossutta, Zanotti, Bolognesi.

*Al comma 10-quater, aggiungere, in fine, le parole: e dai Paesi extracomunitari con*